



Comune di Crema

Area 2 - Servizi Finanziari

Settore Servizio Tributi

Piazza Duomo, 25 - 26013 Crema (CR)

C.F. 91035680197 P.IVA 00111540191

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL
PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN
STRUTTURE ATTREZZATE**

(Legge n.160/2019 commi 837 - 845)

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____

INDICE

ARTICOLO 1 OGGETTO.....	3
ARTICOLO 2 DISPOSIZIONI GENERALI	3
ARTICOLO 3 PRESUPPOSTO DEL CANONE.....	3
ARTICOLO 4 SOGGETTO PASSIVO	3
ARTICOLO 5 COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE	3
ARTICOLO 6 RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE.....	4
ARTICOLO 7 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA.....	4
ARTICOLO 8 CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI	4
ARTICOLO 9 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNUALI	4
ARTICOLO 10 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE GIORNALIERE.....	4
ARTICOLO 11 DETERMINAZIONE DEL CANONE.....	5
ARTICOLO 12 MERCATI TRADIZIONALI E MERCATI PERIODICI TEMATICI.....	5
ARTICOLO 13 OCCUPAZIONE PER VENDITA AL DETTAGLIO IN AREE MERCATALI	5
ARTICOLO 14 OCCUPAZIONE PER COMMERCIO ITINERANTE.....	5
ARTICOLO 15 MODALITÀ E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE.....	6
ARTICOLO 16 ACCERTAMENTI - RECUPERO CANONE	6
ARTICOLO 17 SANZIONI E INDENNITÀ	6
ARTICOLO 18 SANZIONI ACCESSORIE E TUTELA DEL DEMANIO PUBBLICO.....	7
ARTICOLO 19 SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA	7
ARTICOLO 20 AUTOTUTELA	7
ARTICOLO 21 RISCOSSIONE COATTIVA.....	8
ARTICOLO 22 DISPOSIZIONI FINALI.....	8

ARTICOLO 1 OGGETTO

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, e del TUEL, D. Lgs. n.267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel Comune di Crema, in applicazione da quanto disposto dalla Legge n.160/2019, commi da 837 a 845.
2. Il canone si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del Codice della strada, di cui al D. Lgs. n.285/1992.
3. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge n.160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del D. Lgs n.507/1993, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 della Legge n.160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della Legge n.147/2013.
4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del "Regolamento per il commercio su area pubblica del mercato comunale", approvato con Delibera di C.C. n.127 del 16/10/2001 e s.m.i..

ARTICOLO 2 DISPOSIZIONI GENERALI

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente Regolamento.
2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento, dal "Regolamento per il commercio su area pubblica del mercato comunale", approvato con Delibera di C.C. n.127 del 16/10/2001 e s.m.i.. e da altre norme vigenti.

ARTICOLO 3 PRESUPPOSTO DEL CANONE

1. Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

ARTICOLO 4 SOGGETTO PASSIVO

1. Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

ARTICOLO 5 COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere effettuato:
 - a) su posteggi dati in concessione, nei mercati annuali, periodici, stagionali, nelle fiere e nei posteggi isolati;
 - b) in forma itinerante su qualsiasi area pubblica, ad eccezione delle aree interdette.
2. Il posteggio è oggetto di concessione di suolo pubblico rilasciata dal Dirigente del Settore competente con validità di 12 anni che decorrono dalla data di primo rilascio. La concessione è rinnovabile compatibilmente con le disposizioni di Legge.

ARTICOLO 6 RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia al "Regolamento per il commercio su area pubblica del mercato comunale", e al quadro normativo vigente in materia.

ARTICOLO 7 CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

ARTICOLO 8 CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE, AREE E SPAZI PUBBLICI

1. Ai fini dell'applicazione del canone le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificate in categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. Per la classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine, si considerano valide le classificazioni adottate con il "Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni", allegato alla delibera di C.C. n. 140 del 29.06.1994 ripreso e aggiornato con delibera di C.C. n. 2011/00050 del 09/06/2011 e con il "Regolamento per la concessione di spazi ed aree pubbliche nonché per l'applicazione del canone di occupazione (Cosap)" adottato con delibera di C.C. n. 42 del 30/03/1999.

ARTICOLO 9 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE ANNUALI

1. La tariffa di base annua in riferimento è quella indicata al comma 841 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base annuale e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando i relativi coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. I Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 5, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.
4. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

ARTICOLO 10 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE GIORNALIERE

1. La tariffa di base giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge n.160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la

sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando i relativi coefficienti di maggiorazione o di riduzione.

3. Coefficienti moltiplicatori della tariffa ordinaria, comunque non inferiori a 0,1 o superiori a 3, nonché le fattispecie di occupazione che danno luogo alla relativa applicazione sono deliberati dalla Giunta Comunale.

4. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

ARTICOLO 11 DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo di occupazione, in ragione della superficie occupata.

2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 35 per cento sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.

3. Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dalla proiezione perpendicolare al suolo del perimetro del maggior ingombro del corpo soprastante o sottostante. Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, posti a copertura di aree pubbliche già occupate, il canone va determinato con riferimento alla sola parte eventualmente sporgente dall'area assoggettata al pagamento del canone per l'occupazione del suolo. Gli oggetti e le sporgenze sono misurati dal filo del muro.

ARTICOLO 12 MERCATI TRADIZIONALI E MERCATI PERIODICI TEMATICI

1. I mercati tematici periodici sono istituiti con provvedimento della Giunta Comunale nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

2. Lo svolgimento dei mercati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi di suolo pubblico sono disciplinati dai Regolamenti in materia, in quanto compatibili, e dalla vigente normativa.

ARTICOLO 13 OCCUPAZIONE PER VENDITA AL DETTAGLIO IN AREE MERCATALI

1. L'occupazione per attività di vendita al dettaglio in aree mercatali, esercitata su aree pubbliche o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, è disciplinata dai Regolamenti in materia, in quanto compatibili, e dalla vigente normativa.

ARTICOLO 14 OCCUPAZIONE PER COMMERCIO ITINERANTE

1. Per le modalità di esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante si rinvia ai Regolamenti in materia in quanto compatibili e alla vigente normativa.

2. Lo svolgimento delle attività di commercio itinerante non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio dell'attività non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa ed è esercitato:

a) nello stesso luogo per una durata non superiore a un'ora, trascorsa la quale l'attività dovrà essere spostata di almeno 250 metri lineari;

b) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e delle norme vigenti in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.

3. Con apposita deliberazione potranno essere individuate specifiche aree e spazi dedicati a tale attività e soggette a concessione di suolo pubblico, previo rilascio di autorizzazione commerciale ove necessario.

4. Tali attività non possono avere svolgimento nelle zone cittadine di particolare interesse storico, artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse, individuate con provvedimento dell'Amministrazione.

5. A salvaguardia della quiete e per il rispetto dovuto ai luoghi, tali attività non possono esercitarsi ad una distanza inferiore a metri 100 dal perimetro di ospedali o altri luoghi di cura, cimiteri, scuole materne,

elementari e medie. Per gli operatori commerciali su area pubblica di prodotti alimentari esercenti l'attività a mezzo di veicoli ad emissioni zero la distanza è ridotta a metri 30.

6. A tutela dell'igiene dei prodotti alimentari posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polveri o esalazioni dannose.

ARTICOLO 15 MODALITÀ E TERMINI PER IL PAGAMENTO DEL CANONE

1. Gli importi dovuti sono riscossi utilizzando i metodi indicati dal Legislatore, alle scadenze definite dal competente Settore e Servizio.

2. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone, fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante.

Il pagamento da parte del nuovo titolare libera il cedente. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

3. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all'avvenuto pagamento dell'intero importo del canone fino alla data del subingresso, da parte del precedente occupante.

Il pagamento da parte del nuovo titolare libera il cedente. Nell'ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.

4. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

5. Per i pagamenti non corrisposti o eseguiti oltre i termini stabiliti, trovano applicazione gli interessi di legge e le sanzioni previste per legge, considerandosi a tali effetti ogni singola scadenza una autonoma obbligazione.

6. Per le date la cui scadenza cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

ARTICOLO 16 ACCERTAMENTI - RECUPERO CANONE

1. All'accertamento delle violazioni previste dal presente regolamento, oltre alla Polizia Municipale ed agli altri soggetti previsti dalla Legge 27 dicembre 2006, n.296 art. 1 comma 179, provvede il Responsabile dell'Entrata nonché altri dipendenti del Comune o del Concessionario cui, con provvedimento adottato dal Dirigente dell'Ufficio competente, siano stati conferiti gli appositi poteri.

2. Nel caso in cui, nella immediatezza della contestazione personale, l'organo accertatore non sia in grado di indicare l'esatto importo del pagamento in misura ridotta, ne darà atto in verbale e ne rimanderà la quantificazione a successivo verbale integrativo da notificarsi d'ufficio al trasgressore.

3. Copia dei verbali redatti dall'organo accertatore, ivi compresi quelli elevati ai sensi del Codice della Strada limitatamente al personale a ciò abilitato, sono trasmessi all'ufficio Entrate o al Concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone, per gli atti di competenza.

4. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e alla applicazione delle indennità per occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento esecutivo ai sensi della Legge n.160/2019.

ARTICOLO 17 SANZIONI E INDENNITÀ

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285, le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla Legge n.689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge n.160/2019.

2. L'indennità prevista per le occupazioni abusive e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

3. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere comunque rimossa, o può essere regolarizzata con la richiesta e l'eventuale rilascio dell'atto di concessione.

4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della L. 24/11/1981 n.689.

5. Nei casi di tardivo o mancato pagamento di canoni la sanzione viene fissata nel 30 per cento del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo. La sanzione non potrà comunque essere inferiore a Euro 25,00 né maggiore a Euro 500,00 nel rispetto della Legge n.689/1981 e nella misura fissata dall'art.7 bis del D. Lgs. n.267/2000.

ARTICOLO 18 SANZIONI ACCESSORIE E TUTELA DEL DEMANIO PUBBLICO

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni privi della prescritta concessione o effettuate in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.

2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.

3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge n.689/1981, qualora l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e, se possibile, nella disponibilità del trasgressore nominato custode.

4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'art.19 della Legge n.689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

5. Negli altri casi copia del verbale è trasmessa senza indugio alla Polizia Municipale. In base all'articolo 823, comma 2, del Codice Civile, il Responsabile dell'Ufficio ordina al trasgressore il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni, a pena dell'intervento d'ufficio. L'ordine è notificato con immediatezza al trasgressore. Nei casi di necessità e urgenza, si procede direttamente al ripristino d'ufficio dello stato dei luoghi. Le spese per il ripristino, eseguito d'ufficio, sono poste a carico del trasgressore.

ARTICOLO 19 SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DI VENDITA

1. In caso di omesso o insufficiente pagamento del canone ai sensi del presente Regolamento, come disposto dall'Art. 29, comma 3, del D.Lgs. n.114/1998, il Sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni. La sospensione dell'attività può riguardare il mercato sul quale la violazione è stata commessa, oppure l'intera attività.

ARTICOLO 20 AUTOTUTELA

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. n.445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.

2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato.

ARTICOLO 21 RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Regolamento avviene con l'attivazione delle procedure cautelari ed esecutive disciplinate dal DPR 602/73 così come disposto dal comma 792 della Legge 160/2019.
2. Il procedimento di riscossione coattiva è svolto dal Comune o dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone.

ARTICOLO 22 DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di Legge e Regolamenti vigenti.
2. Si considerano valide e applicabili le classificazioni adottate con il "Regolamento per l'applicazione dell'Imposta comunale sulla pubblicità e Diritti sulle pubbliche affissioni", allegato alla delibera di C.C. n. 140 del 29.06.1994 ripreso e aggiornato con delibera di C.C. n. 2011/00050 del 09/06/2011 e con il "Regolamento per la concessione di spazi ed aree pubbliche nonché per l'applicazione del canone di occupazione (Cosap)" adottato con delibera di C.C. n. 42 del 30/03/1999, nonché le disposizioni del "Regolamento per il commercio su area pubblica del mercato comunale", approvato con Delibera di C.C. n.127 del 16/10/2001 e s.m.i..
3. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
4. Il presente Regolamento entra in vigore il 01 gennaio 2021.